



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Deliberazione n. 160 del 21 OTT. 2011

**Oggetto: Causa "Calavitta Giacomo e Gentile Isabella c/ Provincia Regionale di Messina". Corte D'Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 1.450,00.**

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

**PRESENTE**

|     |                                     |                    |           |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1.  | Presidente On. Avv. Giovanni Cesare | <b>RICEVUTO</b>    | <u>SI</u> |
| 2.  | Assessore Dott. Antonino            | <b>TERRANOVA</b>   | <u>SI</u> |
| 3.  | Assessore Dott. Michele             | <b>BISIGNANO</b>   | <u>SI</u> |
| 4.  | Assessore Sig. Renato               | <b>FICHERA</b>     | <u>NO</u> |
| 5.  | Assessore Dott. Rosario             | <b>CATALFAMO</b>   | <u>SI</u> |
| 6.  | Assessore Dott. Carmelo             | <b>TORRE</b>       | <u>NO</u> |
| 7.  | Assessore Dott. Pasquale            | <b>MONEA</b>       | <u>SI</u> |
| 8.  | Assessore Dott. Salvatore           | <b>SCHEMBRI</b>    | <u>NO</u> |
| 9.  | Assessore Prof. Giuseppe            | <b>DI BARTOLO</b>  | <u>SI</u> |
| 10. | Assessore Dott. Maria Rosaria       | <b>CUSUMANO</b>    | <u>NO</u> |
| 11. | Assessore Dott. Maria               | <b>PERRONE</b>     | <u>SI</u> |
| 12. | Assessore Sig. Giuseppe             | <b>MARTELLI</b>    | <u>NO</u> |
| 13. | Assessore Dott. Mario               | <b>D'AGOSTINO</b>  | <u>NO</u> |
| 14. | Assessore Dott. Rosario             | <b>VENTIMIGLIA</b> | <u>SI</u> |

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.F.L.L.;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### **DELIBERA**

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

**U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie**

**U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche**

**Dirigente dott. Antonino Calabrò**

**Oggetto: Causa “Calavitta Giacomo e Gentile Isabella c/ Provincia Regionale di Messina “. Corte D’Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell’Ente. Impegno di spesa di € 1.450,00.**

### PROPOSTA

**PREMESSO** che con atto notificato il 29/4/11, Calavitta Giacomo e Gentile Isabella hanno proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza 75/11 resa dal Tribunale di Patti sez. distaccata di Sant’Agata Militello per il sinistro verificatosi il 19/05/2005 lungo la S.P. Tortorici/ San Costantino/ Capreria;

**CONSIDERATO** che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

**CHE** pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, per resistere alle domande di controparte;

**DATO ATTO** che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 1.450,00= per onorari, competenze, spese oltre C.P.A. e I.V.A., quest’ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267/2000, all’esclusivo fine di evitare che, dalla mancata proposizione del giudizio, derivi un danno grave e certo per questa Provincia;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;  
**VISTO** lo Statuto Provinciale;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI** di


**:PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Calavitta Giacomo e Gentile Isabella, innanzi alla Corte D'Appello di Messina con atto notificato il 29/04/2011, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€ 1.450,00=** per onorari, competenze, spese oltre C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 1.450,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art.163 D.Lgs/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione nel giudizio, derivi un danno per questa Provincia Regionale;

**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.


**Responsabile dell'Unità Operativa**  


Addi, 13.6.2014

**IL DIRIGENTE**



**Il Presidente e/o l'Assessore**



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 13.6.2011

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011

**2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI**  
Impegno n. 936 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Importo € 1650,00  
Disponibilità Cap. 2250 Bil. 2013  
Messina 13/10/11 Il Funzionario

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to **Dott. Antonino TERRANOVA**

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

F.to \_\_\_\_\_

Messina li. \_\_\_\_\_

F.to **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Comm. Dott. Giuseppe SPADARO**

F.to \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione        pubblicata all'Albo di questa Provincia il **30 OTT. 2011** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **24 OTT. 2011**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Anna Maria TRIPODO**

# Studio Legale

*Avvocato Sonia Morgano*

**Indirizzo di corrispondenza: Via Asmara, 10-98076 S.Agata Militello (ME) Tel. e fax 0941/722976**

**Spett. Le**

Provincia Regionale  
di Messina, I° Dip.

3° Ufficio Dirigenziale  
1°uo Ufficio Legale e  
Contenzioso

Via XXIV Maggio

**98100 MESSINA**

**OGGETTO: Causa Civile Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S.Agata Militello, Calavitta Giacomo - Gentile Isabella / Provincia Regionale di Messina – R.G. 428/05 – Deliberazione n. 336 del 30.11.2005**

Il sottoscritto procuratore, con la presente comunica che in data 29.04.2011 è stato notificato da parte dei Sig.ri Calavitta Giacomo e Gentile Isabella atto di appello alla Sentenza n. 75/11, emessa nella causa di cui all'oggetto dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S.Agata Militello, ed iscritta al n. 428C/05 R.G., che in copia si allega.

Qualora fosse intenzione di Codesta Spett.Le Provincia Regionale di Messina affidare al sottoscritto procuratore la difesa dell'Ente anche nel giudizio di II grado, chiede il rilascio in proprio favore della procura alla lite onde consentire allo stesso di predisporre la costituzione in giudizio.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

S.Agata Militello 05.05.2011

Avv.  Morgano

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Luisa FORACI**

Via Riolo n.5 - 98078 Tortorici (Me)  
tel e fax: 0941/430560 320 4875342

e-mail: [luisa.foraci@avvocatipatti.it](mailto:luisa.foraci@avvocatipatti.it)

**COPIA**

## **ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

### *ATTO DI APPELLO*

**CALAVITTA Giacomo**, nato a Tortorici il 12.02.1961 ( c.f.: *CLV CM 61B12 L308 E*) e **GENTILE Isabella**, nata a Rocca di Caprileone il 25.10.1963 (c.f.: *GNT SLL 63R65 B695C*), entrambi residenti in Tortorici, C.d Serro Polino, rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Foraci (c.f.: *FRCLSU72A54L308T*), per procura rilasciata a margine del presente atto, elettivamente domiciliati in Tortorici, via Riolo n.5, presso lo studio dell'Avv. Luisa Foraci, dichiarano di proporre, per come in effetti propongono

### **APPELLO**

avverso la sentenza del Giudice Unico del Tribunale Civile di Patti Sezione Distaccata di Sant'AGATA Militello, n. 75/2011, emessa nel procedimento portante il numero 428/c/05 R.G., il 15.07.2010 e depositata in Cancelleria il 15.03.2011, notificata il 31.03.2011 ,con la quale il suddetto Giudice ha *"rigettato le domande e condannato gli appellanti Giacomo Calavitta e Gentile Isabella, in solido, a rimborsare alla Provincia Regionale di Messina le spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per onorario ed euro 1517,00 per diritti, oltre spese generali, C.P.A e IVA"*, e, a tal fine,

### *CITANO*

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.iva 80002760835, elettivamente

Costituamo e nominiamo nostro procuratore l'Avv. **Luisa Foraci** del Foro di Patti affinché ci rappresenti e difenda nel presente giudizio nonché nelle fasi successive. Ivi compresa quella esecutiva, conferendole ogni potere e facoltà di legge, di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, incassare somme, quietanzare, rinunciare al giudizio nonché di nominare sostituti processuali e quanto altro previsto dalla legge. Dichiaro espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Dichiamo altresì di essere stati informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.  
Eleggiamo domicilio in Tortorici, via Riolo n. 5.

*Giacomo Calavitta*  
*Isabella Gentile*

*Provincia Regionale di Messina*  
*Foto Legale*

domiciliata, ai fini del presente atto, in Sant'Agata Militello, presso lo studio dell'Avv. Sonia Morgano, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di costituzione e risposta, a comparire davanti alla Corte d'Appello di Messina, all'udienza che si terrà il giorno **10.10.2011, ore 9.00 e segg.**, nei locali delle ordinarie udienze, siti presso il Palazzo di Giustizia di Messina, con invito a costituirsi nelle forme e termini di cui all'art. 166 c.p.c., e cioè almeno venti giorni prima dell'indicata udienza, e con l'avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38, 167 c.p.c. e 343 c.p.c. ovvero che, in **mancanza di costituzione, si procederà** nella sua legittima contumacia, per ivi sentire accogliere i seguenti motivi di appello, in ordine e a chiarimento dei quali si premette in punto di

#### **FATTO**

Con atto di citazione del 03.10.2005 i sig.ri Calavitta Giacomo e Gentile Isabella convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti- Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello, la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché fosse accertata e dichiarata, ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c., la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro verificatosi, in data 19.05.2005, alle ore 23,00 circa, lungo la strada Provinciale Tortorici /San Costantino Capreria, precisamente in località S. Emerenziana.

Accadeva invero, che il Calavitta nel percorrere la suddetta strada Provinciale, a bordo dell'autovettura Renault, di proprietà della Gentile Isabella, a causa della mancata manutenzione e custodia (mancata illuminazione, e sterpaglie ivi esistenti) della stessa da parte dell'ente proprietario, per evitare l'impatto con altra autovettura che

sapraggiungeva, si allargava sulla sede stradale, andando a finire sotto un ponticello lasciato totalmente incustodito, privo di barriera di protezione, nonostante lo stesso procedesse a moderata velocità. Gli attori chiedevano pertanto il risarcimento di euro 1.000,00 per i danni subiti dalla vettura, nonché il risarcimento per invalidità temporanea e permanente del sig. Calavitta Giacomo da accertare in seguito all'espletanda CTU medico legale.

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, contestando le richieste formulate dagli attori in quanto ritenute inammissibili ed infondate.

Deduceva che l'evento si fosse verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attore e/o di terzi coinvolti nel sinistro o comunque, per colpa concorrente.

La causa veniva istruita ed espletata la prova testimoniale veniva assunta in riserva sulla richiesta di parte attrice di ammissione della consulenza medico legale sulla persona dell'attore. Con ordinanza del 23.07.2009, depositata in pari data, il giudice scioglieva la riserva " *e ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla precisazione delle conclusioni., previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e note di replica.*

In seno alla comparsa conclusiva gli odierni appellanti insistevano preliminarmente affinché il Giudice rimettesse la causa sul ruolo per la disponenda Ctu medico legale sulla persona del Calavitta per la valutazione delle lesioni e postumi permanenti dallo stesso patiti in occasione del sinistro.

In subordine l'accoglimento di tutte le richieste formulate dagli attori.

Avverso la suddetta sentenza, della quale appresso si contesta ogni singola parte decisoria, Calavitta Giacomo e Gentile Isabella propongono appello e chiedono che siano accolti i seguenti motivi in punto di

## **DIRITTO**

### **I**

#### ***ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NOZIONE DELL'ART. 2051 C.C. , PER TRAVISAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI E MANCATA VAUTAZIONE DELLE EMERGENZE PROCESSUALI***

Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il fatto storico, come descritto dagli attori nell'atto di citazione, e come è emerso dall'istruttoria, consente di affermare la piena responsabilità dell'ente convenuto quale proprietario della strada.

Ed invero, non risultano affatto condivisibili, anche alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione, le conclusioni logico-argomentative del giudicante di primo grado, secondo il quale per quanto riguarda le strade, si deve escludere in linea di massima l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti dell'ente proprietario, poiché tali beni sono oggetto di uso generale ed hanno una estensione da non consentire una idonea vigilanza tesa ad evitare situazioni di pericolo.

Il giudicante ha erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con una motivazione di stile senza accertare se nel caso concreto vi era l'impossibilità di sorveglianza e solo in relazione alla strada, dovendo invece valutare se tale norma era applicabile nell'ipotesi in cui l'evento fosse dipeso dalla cosa in sé in relazione alla funzione da svolgere,

tenendo conto che la presenza del guardrail, o comunque della barriera di protezione, è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada.

Tale funzione, peraltro, è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori dalla carreggiata di sua competenza.

Infatti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha superato il precedente indirizzo, cui si è uniformato il giudice di primo grado, secondo il quale l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. *Si è affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione installati; b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un*

*precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157 e da ULTIMO sentenza della Cassazione Civile, sez. III, del 22 marzo 2011, n. 6537).*

Il giudice di primo grado ha inoltre, nel caso di specie, completamente travisato lo stato dei luoghi teatro del sinistro. Infatti, il tratto di strada in questione, precisamente la località S. Emerenziana, costituisce una importante arteria stradale del Comune di Tortorici, ubicata a ridosso del centro urbano, che serve proprio da collegamento tra il centro urbano e le varie contrade che da lì si diramano (Fiumara, S. Costantino, Capreria, Marù etcc.), e che costituiscono uno dei più importanti e popolosi versanti del territorio del Comune di Tortorici.

Attraverso la detta strada non ci si addentra affatto in zone boschive ma in delle Contrade del Comune di Tortorici, ove insistono numerose abitazioni e tratti di campagna aperta con alberi di nocchioleto ed arbusti vari.

Nel caso di specie, quindi, il Giudice di primo grado ha errato nel non ritenere ricorrente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto, secondo

la prospettazione della domanda, si trattava di un danno conseguente ad una anomalia inerente le barriere di protezione della strada, in relazione alle quali l'ente pubblico era in grado di esercitare il potere di sorveglianza e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, essendo perfettamente a conoscenza della mancanza nel tratto di strada in questione delle barriere medesime. **Tanto è vero che immediatamente dopo il sinistro si è adoperato collocando, dapprima, delle transenne mobili** (come si evince dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice), con l'apposita segnalazione di pericolo, **e dopo qualche tempo è stata collocata una barriera di protezione** (come si evince dalle foto allegate alla memoria ex 184 c.p.c del 11.04.2007) con rifacimento del ciglio della strada in questione. Infatti è innegabile che quanto l'ente sceglie di proteggere un dato punto di una strada inequivocabilmente stabilisce, con efficacia *erga omnes*, che quel punto costituisce pericolo per gli utenti. Ne consegue che l'omissione da parte dell'ente lungo il bordo della predetta strada della barriera protettiva, collocata lungo la stessa immediatamente dopo il sinistro, non può che costituire un fatto illecito sanzionabile sotto il profilo della responsabilità civile.

Tale circostanza non è stata assolutamente presa in considerazione dal giudice di primo grado, sebbene ampiamente dimostrata e, si ripete, provata attraverso le foto allegate in atti nonché confermata dai testi escussi.

## **II**

***ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NOZIONE DELL'ART. 2043 C.C.***

Il giudice di primo grado ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero gli elementi di cui all'art. 2043 c.c., attribuendo l'esclusiva efficienza causale dell'evento alla condotta di guida del conducente dell'auto, senza valutare le condizioni di oggettiva pericolosità derivanti dalla *res* che avrebbe richiesto in quel tratto, apprestamenti idonei ad evitare in caso di incidente la fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale.

Come detto in precedenza, deve osservarsi che la funzione del guard-rail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza. Quindi la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale. Rispetto a tale funzione, non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che si allarga lungo la sede stradale per evitare l'impatto con altra autovettura.

Il giudicante ha classificato la strada in questione, definita dallo stesso "*stradina di montagna*", come una strada di serie B rispetto alle altre strade, quasi come a legittimare gli enti proprietari delle strade di montagna a lasciare le stesse in stato di completo abbandono, addossando ogni responsabilità in ordine alle loro anomalie agli utenti che proprio perché attraversano una strada di montagna, debbono prevedere, anche quando viaggiano di notte, in zone non illuminate, e senza che i pericoli siano segnalati, cosa ci sia al di là della strada.

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, nel caso che ci occupa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è ampiamente emerso che la mancanza del guardrail o comunque della barriera protettiva, nel tratto di strada in questione, non era assolutamente visibile. Il giudice sostiene di pervenire a tale conclusione sulla base delle foto allegate in atti e prodotte da parte attrice.

Ma lo stesso giudice omette o non si rende conto che le foto sono state scattate di giorno, in condizione di perfetta visibilità, mentre il sinistro è avvenuto in ora notturna ( ore 23,00 ), in un tratto di strada non illuminato, come confermato dai testi che, per soccorrere l'attore hanno dovuto lasciare i fari della macchina accesa, e senza che il pericolo fosse in alcun modo segnalato.

Attraverso le foto si evince perfettamente la mancanza del guard rail proprio nel tratto ove si apre la scarpata, mentre a seguire la stessa strada è delimitata da un muretto in cemento.

Risulta assurdo il ragionamento del giudice laddove sostiene che sol perché si transiti in una strada di montagna, anche se la stessa non è illuminata, anche se i pericoli non sono segnalati, l'utente che la percorrere, a velocità moderata, anziché fare corretto affidamento sulla stessa, debba prevedere l'insorgenza di pericoli cui potrebbe incappare.

### III

## ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Da ultimo, il giudice di prime cure ha ritenuto di dovere addossare una eventuale responsabilità al conducente della vettura che ha marciava in direzione opposta a quella dell'appellante e per evitare la quale egli ha subito il sinistro in questione.

Tale principio, però, non appare applicabile al caso de quo in quanto afferente alla responsabilità in tema di circolazione dei veicoli ed obbligatoria copertura assicurativa (peraltro il conducente si è allontanato, con conseguente legittimazione passiva del Fondo di Garanzia).

La mancanza di urto e, necessariamente, della violazione di norme relative alla circolazione non consentivano di potere individuare qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo a quel conducente per il sinistro accaduto, i cui effetti sono dovuti esclusivamente alle condizioni della strada percorsa.

#### **AMMONTARE DELLE SPESE**

Assolutamente irrazionale e, comunque, non debitamente motivato appare l'ammontare delle spese, al cui pagamento gli appellanti sono stati condannati.

La riforma della sentenza, in ordine all'accoglimento del merito, consentirà alla Corte d'Appello di pronunciarsi anche su tale capo della decisione.

D'altra parte, nel caso di conferma, apparirà esagerato ed ingiustificato il detto ammontare che ben potrà essere ricondotto entro limiti logici e di giustizia.

#### **SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITA'**

Con successivo e separato atto verrà proposta istanza per la sospensione della appellata sentenza, a sostegno della quale verranno più ampiamente illustrate le ragioni affinché venga impedita l'esecuzione di un provvedimento i cui aspetti di ingiustizia appaiono ampiamente illustrati nel presente gravame.

Per quanto esposto, i Signori Calavitta Giacomo e Gentile Isabella, come difesi e rappresentati, chiedono che Codesta

### **ECC.MA CORTE d'APPELLO**

respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione, Voglia:

- 1) In via preliminare, ed inaudita altera parte, sospendere, per le ragioni che verranno in separato atto meglio rappresentate, la provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
- 2) Nel merito, accogliere il presente atto di appello ed i motivi con esso proposti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva della Provincia Regionale di Messina quale proprietaria e custode della strada ove ebbe a verificarsi il sinistro;
- 3) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni materiali e non subiti dagli attori, e quindi, al pagamento della somma di euro 1.000,00 per i danni alla vettura, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché della somma di euro 2.000,00 per la trascorsa invalidità temporanea, oltre quella per l'invalidità permanente nella misura che verrà accertata in seguito alla disponenda ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal

dovuto al soddisfo, al rimborso delle spese vive che ammontano ad euro 46,50;

3) In via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio sulla persona del Calavitta Giacomo al fine di accertare la natura, l'entità delle lesioni e la percentuale dei postumi a carattere permanente residuati;

5) In subordine, e nel caso di rigetto dell'appello, ridurre al mimumo consentito, logico e razionale, la condanna degli attori alle spese, competenze ed onorari del primo grado del giudizio, e compensare le spese, competenze ed onorari del presente grado del giudizio.

4) Condannare, comunque, controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di causa.

*Salvis Juribus.*

Produce:


-copia sentenza notificata;

-fascicolo di parte del primo grado.

Il sottoscritto avvocato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro 15.000,00.

Le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica: [luisa.foraci@avvocatipatti.it](mailto:luisa.foraci@avvocatipatti.it) o in alternativa al numero fax: 0941430560.

Tortorici-Messina, 28.04.2011

  
(Avv. Luisa Foraci)

PROVINCIA REGIONALE di Firenze in persona del p.p. t.  
C/O AVV. BONA MORGANO  
VIA ASTARA N. 10 S. AGATA DELLO

29 APR. 2011  
e non farsi illudere S. Lorenzo

Sp. Avv. Bona Morgano  
UFFICIO POSTI

29 APR. 2011

Ufficiale Giudiziario  
(Russo Antonino)

29 APR. 2011

1870 Rsg. Cron

SPECIFICA

|                |   |       |
|----------------|---|-------|
| Diritto        | € | _____ |
| Trasferita     | € | _____ |
| Totale         | € | _____ |
| 10% Trasferita | € | _____ |
| Spese Postali  | € | _____ |
| Bollo          | € | _____ |
| Deposito       | € | _____ |

Totale € 614

29 APR. 2011

Spese 10% Trasferita in modo unitario